Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 214 del 19 MAG. 2015

Oggetto: **Federazione Italiana Sport Bowling:** approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione: DZ

Conoscenza:

Consegnata il: 21 MAG. 2015

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandra Cherubini

2 Deliberazione n. 214

Riunione del 19 MAG. 2015

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014 e n. 1532 del 10 febbraio 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la propria deliberazione n. 204 dell'11 giugno 2014 con la quale il Presidente del CONI è stato autorizzato a nominare i Commissari ad acta per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione del Presidente del CONI n. 113/53 del 1° agosto 2014 con la quale è stato nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Sport Bowling il Prof. Avv. Massimo Proto;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Sport Bowling il Prof. Avv. Massimo Proto del 7 maggio 2015, con il quale sono stati deliberati lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia in conformità ai predetti Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice della Giustizia Sportiva;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Bowling deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Massimo Proto con deliberazione del 7 maggio 2015.
Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n.....
Deliberazione n. 214
Riunione del 19 MAG. 2015

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

PARTE PRIMA

CODICE DISCIPLINARE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Tutti coloro che contravvengono alle norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri "soggetti" della F.I.S.B. o a terzi sono punibili ai sensi degli articoli che seguono.
2. Ai soggetti sopra indicati è inoltre fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti nell'ambito federale, nonché di fornire a terzi notizie ed informazioni riguardanti persone e fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi disciplinari federali. E' rigorosamente vietato somministrare o assumere, prima o durante la gara, anche attraverso l'uso di prodotti terapeutici, sostanze proibite o capaci di aumentare artificialmente le prestazioni agonistiche. E' comunque vietato l'impiego di metodi e ogni altro trattamento idoneo a produrre tale risultato, così come previsto dalle Norme Sportive Anti-doping. E' altresì vietato ogni comportamento che determina, agevola o favorisce, direttamente o indirettamente, il risultato medesimo.
3. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
4. Le sanzioni sono inflitte dagli Organi di Giustizia con le modalità procedurali e nelle entità previste dalle norme del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 2 – Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. Sono sottoposte al presente Regolamento i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale e, in particolare, tutte le persone fisiche e le Società che abbiano la qualifica rispettivamente di tesserato e affiliato nel momento in cui commettano infrazioni.
2. Gli affiliati ed i tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti dotati della legale rappresentanza delle società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle società medesime.
3. I dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.
4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

Art. 3 – Responsabilità delle società in particolare

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari e rispondono a titolo di responsabilità oggettiva anche in caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping.
3. Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste di gara sia su quelle delle società ospitanti.
4. Le società rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico all'interno dell'impianto di bowling in cui si disputano le gare da essa organizzate, limitatamente alle piste utilizzate. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

TITOLO II
INFRAZIONI

CAPO I

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

COMPORTAMENTI IN VIOLAZIONE DELLE NORME O PROVVEDIMENTI FEDERALI

Art. 4 – Violazione del vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. Le società e i tesserati che non adempiano l'obbligo di cui all'art. 49, comma 2, dello Statuto sono puniti con sanzione inibitiva di sei mesi. In presenza di recidiva è prevista l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 5 – Violazione delle norme disciplinanti il tesseramento ed il vincolo sportivo

1. Salvo che non costituisca più grave infrazione, l'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più società è punito con la squalifica per un periodo di sei mesi.
2. Alla stessa sanzione è soggetto l'atleta che comunque si trasferisca da una società ad un'altra in violazione delle norme stabilite in proposito da Statuto e Regolamento Organico, nonché ogni altro tesserato che violi le disposizioni stabilite in materia di rilascio o di rinnovo del tesseramento.
3. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato.

Art. 6 – Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, legittimamente convocato, rifiuti senza addurre giustificazione di presentarsi ad un organo federale per essere sentito, o di far pervenire le eventuali documentazioni richieste, ovvero renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a due mesi, e non superiore a sei mesi, sempre che il fatto non integri più gravi violazioni.

Art. 7 – Presentazione di false attestazioni o documentazioni

1. Ogni azione tendente a dimostrare, con false attestazioni o documentazioni, il possesso dei requisiti richiesti dalle norme federali è punibile con la sanzione inibitiva per il tesserato e con la sospensione dei diritti derivanti dall'affiliazione per la società, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad 1 anno sportivo e con multa per la sola società da € 50 a € 500.
2. La stessa sanzione si applica al tesserato che non osservi le disposizioni federali in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 8 – Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli organi federali

1. Il tesserato che, in dispregio delle decisioni a suo carico assunte dagli Organi di Giustizia, non sconti la sanzione comminatagli e la società che non sconti la sanzione comminata o non paghi eventuali multe o ammende, sono puniti, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

CAPO II
COMPORTAMENTI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Art. 9 – Violazione di disposizioni federali in materia di gare e manifestazioni ufficiali

1. Le società, gli atleti ed i tesserati che promuovono o aderiscono alla organizzazione, alla partecipazione o allo svolgimento di gare e manifestazioni federali, in dispregio delle disposizioni della F.I.S.B., sono puniti con l'esclusione dalla gara o dalle manifestazione e con la sanzione inibitiva per gli atleti o tesserati per un periodo da tre a sei mesi.

Art. 10 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare

1. La società cui siano attribuiti fatti o situazioni che impediscano il regolare svolgimento delle gare o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la retrocessione all'ultimo posto nella classifica della stessa manifestazione.

Art. 11 – Intemperanze dei sostenitori

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di qualsiasi manifestazione di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punibile con l'ammenda e, nei casi più gravi, con l'esclusione dalla partecipazione a gare e manifestazioni per un massimo di tre mesi.

Art. 12 – Illecito sportivo e frode sportiva

1. Rispondono di illecito sportivo i tesserati e gli affiliati che compiono o, avendone il potere interdittivo, consentono che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio in classifica. Il tesserato o la società che compiono un illecito sportivo sono puniti con la sanzione inibitiva a seconda della gravità, per un periodo minimo di 1 anno sino alla radiazione. Alle stesse sanzioni è assoggettata la frode sportiva che consiste nella violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti ovvero nella partecipazione a gare di atleti non tesserati. Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping e quelle fissate dalla L. n. 401/1989.

2. Le società sono ritenute responsabili degli atti di illecito o frode posti in essere dai propri tesserati e, salvo venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio della società o dei propri tesserati da soggetti estranei alle stesse.
3. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti ha l'obbligo di informare la Procura Federale.

Art. 13 – Irregolarità tecniche e infrazioni che determinano sanzioni a carico delle società o atleti

1. Rappresentano irregolarità tecniche a carico delle società:
   a) la mancata richiesta di omologazione dei centri sportivi;
   b) il partecipare a manifestazioni o tornei non autorizzati o in centri non omologati;
   c) l'inosservanza delle misure di sicurezza richieste per il mantenimento dell'ordine pubblico nei centri sportivi;
   d) l'assenza delle misure di garanzia per la incolumità degli atleti, delle squadre, dei giudici di gara, dei commissari di campo e di gara;
   e) presenza in pista di persone non autorizzate e non iscritte a referto;
   f) inefficienza delle strutture ed impianti di gara e dei servizi di funzionalità;
   g) modifiche alle strutture ed impianti di gara, prive di autorizzazione degli organi competenti;
   h) mancanze o rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie e di riserva per la disputa delle gare da parte degli atleti, riscontrata durante e dopo la manifestazione e/o il torneo.
2. Tali irregolarità daranno luogo a sanzioni inibitive che vanno da un minimo di un giorno sino ad un massimo di sei mesi.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 14 – Aggressione ad un ufficiale di gara, atleta o altro tesserato

1. Il tesserato che aggredisce o tenta di aggredire un dirigente federale, un ufficiale di gara, un atleta o un altro tesserato, è punito con la sanzione inibitiva per un periodo, graduato in base alle modalità ed alle circostanze della condotta violata e, che va dai tre mesi ai due anni. Nei casi in cui l'aggressione e abbia prodotto lesioni all'aggredito, la sanzione può giungere alla radiazione.

Art. 15 – Assunzione di sostanze vietate

1. Per l'illecito derivante dall'uso di metodi o di sostanze dopanti si applicano le sanzioni previste dalle Norme Sportive Antidoping. Le sanzioni comminate per la violazione di cui è parola hanno efficacia presso tutte le Federazioni Sportive e discipline sportive associate.

Art. 16 – Altre infrazioni

1. E' punita con sanzioni inibitive che vanno da un minimo di un giorno sino ad un massimo di un anno e con ammende che vanno da un minimo di un euro sino ad un massimo di € 500, qualsiasi altra violazione delle disposizioni federali riguardanti l'organizzazione e la partecipazione all'attività sportiva agonistica nonché degli obblighi di condotta posti a carico di affiliati (di seguito anche "società" o "società affiliate") e tesserati e indicati negli artt. 6 e 19 del Regolamento Organico.

CAPO III
SANZIONI

Art. 17 – Sanzioni a carico delle società

1. Alle società si applicano le seguenti sanzioni:
   a) ammonizione;
   b) ammenda;
   c) ammenda con diffida;
   d) esclusione dalla partecipazione a gare e manifestazioni;
   e) radiazione dai ranghi federali

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 18 – Sanzioni a carico dei tesserati

1. Ai tesserati si applicano le seguenti sanzioni:
   a) ammonizione;
   b) ammonizione con diffida;
   c) sospensione da ogni carica ed incarico;
   d) squalifica
   e) radiazione

Art. 19 – Ammonizione – Ammonizione con diffida

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero per lievi infrazioni.
2. All'ammonizione dei tesserati può accompagnarsi una diffida, consistente nel preavviso formale della comminazione di una squalifica o di una sospensione in caso di recidività nella medesima infrazione.

Art. 20 – Ammenda – Ammenda con diffida

1. L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di pagare alla Federazione una somma di denaro compresa tra un minimo di 50 Euro e un massimo di 500 Euro, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Federale.
2. L'ammenda può essere irrogata anche congiuntamente ad altre sanzioni.
3. All'ammenda può accompagnarsi una diffida, consistente nel preavviso formale della comminazione di una sanzione inibitiva in caso di recidività nella medesima infrazione.

Art. 21 – Esclusione della partecipazione a gare e manifestazioni

1. La società può essere esclusa dalla partecipazione ad una o più gare o manifestazioni ufficiali sino al numero massimo di quelle previste dal calendario agonistico federale per due anni di attività.

Art. 22 – Squalifica

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. La squalifica consiste nel divieto per atleti e/o allenatori di svolgere attività sportiva per una o più gare o per periodi comunque non superiori ai due anni.

Art. 23 – Sospensione da ogni carica ed incarico

1. La sospensione da ogni carica ed incarico consiste nel divieto rivolto ai dirigenti di società e ai tesserati di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico o carica sia a livello federale sia nell'ambito di una società per un periodo di tempo che va da un minimo di un giorno sino a un massimo di due anni.

Art. 24 –Radiazione dai ranghi federali

1. La radiazione dai ranghi federali consiste nella cancellazione della società o del tesserato dagli albi federali.
2. Tale provvedimento deve essere trasmesso al C.O.N.I. e a tutte le altre federazioni sportive nazionali ed internazionali, per quanto di loro competenza, perché ne abbiano cognizione.

Art. 25 – Entità della Sanzione - Circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono comminate dagli Organi di Giustizia.
2. L'Organo di Giustizia competente, nel determinare in concreto la misura della sanzione, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.
3. Nel comminare le sanzioni di cui agli articoli che seguono gli Organi di Giustizia dovranno tenere conto delle attenuanti per:

   a) essersi l'incolpato adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;

   b) aver l'incolpato agito in stato d'ira conseguente al comportamento altrui ritenuto ingiusto e provocatorio;

   c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme all'azione od omissione dell'incolpato, anche il fatto doloso della persona offesa;

   d) l'avere l'incolpato, prima del giudizio, riparato interamente il danno;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

e) l'essersi l'incolpato, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le circostanze dannose o pericolose dell'infrazione.

4. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti previste dal precedente comma 2 del presente articolo, può prendere in considerazione altre diverse circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
5. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere inflitta in misura inferiore ad un quarto.
6. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.
7. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione medesima, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

   a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

   b) aver danneggiato persone o cose;

   c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla Federazione;

   d) aver agito per motivi futili o abietti;

   e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;

   f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;

   g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

   h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

   i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

   l) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o altri un vantaggio.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

8. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
9. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze;
10. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se dagli stessi non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
11. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.
12. Nel caso in cui venga comminata una squalifica ai soggetti della Federazione in pendenza dell'esecuzione di una precedente squalifica, la nuova squalifica andrà cumulata al periodo ancora da scontare relativo alla squalifica precedente.

Art. 26 - Recidiva

1. Le società affiliate o i tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra sono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
   a) se la nuova infrazione è della stessa indole della precedente;
   b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
   c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo i cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 27 - Tentativo di infrazione

1. L'affiliato o il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili, sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 28 - Inosservanza delle sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte dagli Organi di Giustizia è deferito dall'Organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari.

PARTE SECONDA

CODICE PROCEDURALE

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO I
NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I
PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 29 – Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

CAPO II
ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 30- Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.I.S.B.:
   a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello, se attivata;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia o, se questa non è attivata, alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI, per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. La carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la F.I.S.B. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
6. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 31 - Attribuzioni

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
   a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
   b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 32 - Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
   a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.S.B., i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
   b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.S.B., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.

CAPO III
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 33 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta agli affiliati, ai tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 34 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico; esso è determinato in misura differente con riguardo ai ricorsi dinanzi gli Organi di Giustizia di prima istanza e ai reclami dinanzi gli Organi di Giustizia di seconda istanza.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.S.B.,

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

Art. 35 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV
NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 36 – Poteri degli Organi di Giustizia. Obbligo di astensione e ricusazione

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha obbligo di astenersi, formulando all'organo competente richiesta di accertare tale obbligo, qualora:

   a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;

   b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;

   c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;

   d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;

   e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;

   f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale;

   g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
7. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, qualora:

   a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;

   b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;

   c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto e una delle parti;

   d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti, sia il prossimo congiunto di lui o del coniuge;

   e) un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;

   f) nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;

   g) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

La richiesta di ricusazione è proposta nel termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando, prima della decisione su di essa, il giudice interessato formuli richiesta di astensione e tale richiesta sia accolta dall'organo competente.

Art. 37 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 38 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della F.I.S.B. in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 39 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il presente e gli altri regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II
GIUDICI SPORTIVI

CAPO I
NOMINA E COMPETENZA

Art. 40 - Istituzione dei Giudici Sportivi

1. Presso la F.I.S.B. sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello se attivata.

Art. 41 - Competenza dei Giudici Sportivi

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
   a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
   b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
   c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

Art. 42 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

Art. 43 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei Commissione Federale di Garanzia o, se questa non è attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI. Possono essere dichiarati idonei i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, a decorre dalla pubblicazione della decisione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 44 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. Se, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è attivata la Corte Sportiva di Appello, i relativi componenti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI. Possono essere dichiarati idonei, quali Giudici Sportivi Nazionali o Giudici Sportivi Territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
   a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
   b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
   c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
   d) notai;
   e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

CAPO II
PROCEDIMENTI

Art. 45 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
   a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
   b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 46 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 47 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 48 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

Art. 49 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
4. Qualsiasi decisione del Giudice Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisone stessa.
5. Spetta al Consiglio Federale, con deliberazione fondata sul merito sportivo, di stabilire l'attribuzione di un titolo o del diritto di partecipare a un Campionato in favore di una società affiliata in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice Sportivo.

Art. 50 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati,

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III
GIUDICI FEDERALI

CAPO I
NOMINA E COMPETENZA

Art. 51 – Istituzione dei Giudici Federali

1. Presso la F.I.S.B. sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 52 - Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

Art. 53 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se questa non è attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
   a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
   b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
   c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
   d) notai;
   e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II
PROCEDIMENTI

Art. 54 - Avvio del procedimento innanzi ai Giudici Federali

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
   a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
   b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 55 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura Generale dello Sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 56 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 57 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro il termine perentorio di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
    b) l'esposizione dei fatti;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 58 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso degli Organi della Federazione, del Procuratore Federale, degli Affiliati o dei Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 57, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 59 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 60 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 61 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato entro il termine perentorio di cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 62 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 63 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i soggetti che le rendono le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 64 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio,

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 62 e 63.

7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 65 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
    a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'articolo 12-*ter* dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.I.S.B. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 66 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

l'autonoma dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV
PROCURATORE FEDERALE

CAPO I
NOMINA E FUNZIONI

Art. 67 - Composizione dell'ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la F.I.S.B. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di tre Sostituti Procuratori, che coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se questa non è attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.
4. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se questa non è attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.

Art. 68 - Nomina dei componenti dell'ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 53, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 53, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO II
AZIONE DISCIPLINARE

Art. 70 – Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti degli Affiliati, dei Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.S.B., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente e dagli altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 71 – Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 70, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
   a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
   b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
   c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
   d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 72 – Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 73 – Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'articolo 86 le notizie di fatti o atti rilevanti.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 70, comma 4, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.
6. Ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di Tesserati e Affiliati e

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 74 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 75 – Sospensione cautelare

1. Il Procuratore Federale, in qualunque momento dell'istruttoria, nei casi di particolare gravità nei confronti di singoli tesserati o società affiliate, può richiedere all'organo giudicante di primo grado di disporre con provvedimento motivato la sospensione cautelare dell'incolpato in attesa della pronuncia dell'organo competente che in tal caso dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla comunicazione del deferimento.
2. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

presupposti, quali la gravità dell'infrazione, la presenza di gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è in alcun caso rinnovabile. Il provvedimento di sospensione può essere revocato o modificato in ogni tempo.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato.
6. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) generalità dell'incolpato;
   b) descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate;
   c) motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare;
   d) rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
   e) esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
   f) fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
   g) la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.
7. Il provvedimento è appellabile davanti all'Organo di Giustizia di seconda istanza nel termine perentorio di cinque giorni. La decisione dell'Organo di Giustizia di seconda istanza, il quale deve comunque garantire il contraddittorio tra le parti, deve avvenire entro il quinto giorno successivo al ricevimento dell'atto di impugnazione.

CAPO III
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 76 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 77 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 78 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI

REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

Art. 79 - Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è, perentorio, di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 80 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
   a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
   b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria F.I.S.B. che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 81 - Amnistia

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.
2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia il non luogo a procedere.
4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva salvo che il provvedimento non disponga diversamente e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 82 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga altrimenti. Non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 83 - Grazia

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. La grazia é un provvedimento di clemenza *ad personam*; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
3. La domanda di grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
4. Il provvedimento può essere adottato solo a seguito di domanda scritta indirizzata al Presidente della F.I.S.B., presso la Segreteria Federale. Per tale domanda non è dovuto alcun contributo.
5. Competente in relazione alla concessione è il Presidente della F.I.S.B. cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale.
6. Con il provvedimento di grazia è possibile condonare, in tutto o in parte, la sanzione residua ovvero commutarla in altra più lieve, purché sia stata scontata almeno la metà della sanzione erogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
7. La grazia non estingue le pene accessorie, salvo diversa disposizione nel provvedimento.

TITOLO VII - ARBITRATO

Art. 84 - Procedimento

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato, il tesserato e gli altri soggetti interessati possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione alla controparte e al Consiglio Federale.
2. Il procedimento arbitratale è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere:
   a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
   b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
   c) l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto;
   d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico rilasciata da parte dell'arbitro prescelto;
   e) l'elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
   f) l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve, parimenti, essere comunicato, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, alla parte proponente e al Consiglio Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.S.B.
5. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
6. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, provvede la Corte Federale di Appello. La Corte dovrà provvedere, inoltre, a nominare, d'ufficio, anche gli arbitri della parte che non abbia provveduto alla nomina.
7. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
9. Le parti sono obbligate al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

Art. 85 - Lodo

1. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme Federali.
4. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., almeno sette giorni prima della riunione.
5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

6. Il lodo deve contenere:
   a) l'indicazione delle parti;
   b) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
   c) la concisa esposizione dei motivi;
   d) il dispositivo;
   e) la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 5, con l'indicazione di giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
8. Il lodo è depositato, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, che provvede a darne tempestiva comunicazione alle parti.
9. Se la parte soccombente non adempie, nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
10. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale civile, per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 86 – Casellario Federale e Registro delle decisioni definitive

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 73, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 87 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Entro la medesima data: *i*) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.S.B.; *ii*) con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.